COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

Verbale n. 12 del 22/9/2024

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in merito della deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30.01.2024".

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di settembre, il Revisore dei Conti Dott. Roberto Antifora procede alla verifica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30.01.2024".

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (punto 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)) a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2023, in modo da tener conto dei valori dell'esercizio rendicontato;

RICHIAMATI:

- l'art. 91 del T. U. E. L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede, al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, formalizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018. Secondo tali linee di indirizzo la "dotazione organica", costituita dal personale in servizio e da quello di cui si prevede l'assunzione nel PTFP, si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata e che deve rispettare i tetti previsti dalla normativa vigente per l'ente considerato. All'interno dei tetti citati, la declinazione delle categorie, profili e professionalità trova la sua definizione nel PTFP triennale ed annuale;
- il D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, che ridefinisce le modalità di quantificazione della capacità assunzionali dei comuni, e in particolare il comma 2 dell'art. 33 che individua un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, giudicata in base al rapporto spesa di personale / entrate correnti;

- il DM del 17/03/2020, attuativo del D.L.34/2019, efficace a decorrere dal 20/04/2020, che definisce puntualmente i nuovi spazi di spesa assunzionali, diversi a seconda che l'ente ricada in una delle tre fasce che possiamo definire a "bassa", "elevata" o "moderata" incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti;
- la circolare esplicativa del Decreto a pubblicata sulla GU n. 226/2020;
- l'art.9, comma 8 della legge 28.12.2001 n.448, il quale dispone che, a decorrere dell'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO l'art.3 comma 10 bis del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014 che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in tema di personale previste dal medesimo articolo, siano certificate dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio dell'ente;

CONSIDERATI:

- il D.LGS 30.03.2001 n.165;
- II d.Lgs 27.12.1997 n.449;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;
- gli artt. 48, 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;

ESAMINATI gli atti sottoposti all'attenzione dello scrivente in relazione al parere in oggetto;

TENUTO CONTO della capacità assunzionale art. 33 comma 4, D.L.34/2019 e D.P.C.M. 17/3/2020 così come indicata nella tabella inviata al Collegio e della dotazione organica approvata dalla Giunta con deliberazione n.67 del 31/3/2016.

CONSIDERATO che il valore soglia del rapporto tra la spesa per il personale e le entrate correnti è pari al 18,55% e che tale valore rientra nei parametri di virtuosità determinati dal Decreto sopra richiamato:

VERIFICATO che:

- la proposta risulta compatibile con il D.U.P 2024/2026;
- con la modifica proposta, la spesa per il personale si pone nei limiti imposti dalle vigenti leggi con l'applicazione dei parametri e delle tabelle ivi previste;
- che l'Ente, nella fattispecie, ha seguito l'iter procedurale previsto dalla normativa di riferimento,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

riguardo alla proposta di deliberazione avente ad oggetto MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30.01.2024, così come sottoposta allo scrivente.

Milano, il 22/9/2024

IL REVISORE DEI CONTI Dott. Roberto Antifora FIRMATO DIGITALMENTE